

PROMEMORIA PER LE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE ED ASS.PROVVISORIA

A.S. 2019/2020

Dal 9 Luglio sarà possibile produrre domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione. Le domande per il personale docente si potranno effettuare solo sul portale Istanze on line. Mentre le domande di ottimizzazione (miglioramento della cattedra ottenuta a trasferimento ovvero della quale si è titolari) solo in modalità cartacea.

TEMPISTICA

PERSONALE DOCENTE – SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO

DAL 9 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2019 – MODALITÀ SU ISTANZE ON LINE

DOCENTI ASSUNTI EX DDG 85/2018

DAL 9 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2019 – MODALITÀ CARTACEA

UTILIZZAZIONI E ASS. PROVVISORIE VERSO LE DISCIPLINE SPECIFICHE DEI LICEI MUSICALI

DAL 9 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2019 – MODALITÀ CARTACEA

PERSONALE ATA

DAL 9 LUGLIO AL 20 LUGLIO IN MODALITÀ CARTACEA

PERSONALE DOCENTE

Il personale docente potrà indicare:

- fino a 20 preferenze di una sola provincia per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria
- fino a 15 preferenze per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

UTILIZZAZIONE

Le utilizzazioni in altro ruolo dei docenti in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d'ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e nel caso non vi siano posti disponibili nell'organico di fatto, nemmeno su posto-orario inferiore all'orario contrattualmente previsto. (art. 5 c. 6).

Il personale ATA in esubero può essere utilizzato, a domanda e sulla base dei titoli posseduti, anche in profilo diverso da quello di appartenenza, con particolare riferimento agli assistenti tecnici sui laboratori di altra area professionale, ma comunque appartenenti alla stessa area contrattuale.

Possono produrre domanda di utilizzazione:

- *I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all'organico della scuola di titolarità.*
- *I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva. Si potrà procedere alla utilizzazione prima a domanda e poi anche d'ufficio, sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, in assenza di disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità*
- *I docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d'ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nelle scuole del comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2019/2020 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2011/2012 o successivi)*
- *I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l'accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell'esubero.*
- *I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola.*
- *I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).*
- *I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.*
- *I docenti che, pur non in soprannumero, sono in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.*
- *Il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.*

LICEI MUSICALI

- *I docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (ex A031 – A032 e A077) già utilizzati nell'a.s. 2018/19 possono chiedere, per continuità didattica, la conferma negli insegnamenti specifici dei licei musicali, anche se titolari in altra provincia.*
- *Tale conferma si ritiene relativa alla stessa disciplina di insegnamento e su posto o quota-orario assegnata nel corrente anno scolastico.*

Dall'a.s. 2020/2021 le operazioni avverranno, come per tutti, secondo le regole generali previste dall'allegato 1 del CCNI (art. 6-bis co.10).

PERSONALE ATA

- *Il personale ATA in soprannumero sull'organico di titolarità, ivi compresi i DSGA.*
- *Il personale ATA trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel comune (o distretto sub-comunale) di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (in pratica può produrre domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2019/2020 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2011/2012 e successivi).*
- *Il DSGA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.*
- *Il personale ATA che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.*
- *Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.*
- *Il personale ATA senza sede definitiva.*
- *Il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2018, trasferito d'ufficio.*
- *il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità. L'utilizzo dei DSGA in esubero deve avvenire prioritariamente nelle scuole che, magari per pochi alunni, si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere assegnata a reggenza. Inoltre l'utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui CPIA, nei nuclei di supporto all'autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli Uffici Provinciali..*
- *Sostituzione del DSGA. All'art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal CCNL o dall'attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel CCNI sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola.*

La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, finalizzati alla valorizzazione delle esperienze già acquisite, e tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale.

VALUTAZIONE TITOLI

Per il personale docente ed educativo la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni (Allegato 2) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui si presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari in esubero provinciale, tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. Si considerano i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

- 1) Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso.*
- 2) Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.*
- 3) L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.*
- 4) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.*
- 5) Per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 della specifica ordinanza ministeriale (OM 202/2019).*
- 6) Per il personale ATA la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni (Allegato 4) è formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.*
- 7) Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso.*
- 8) Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.*
- 9) L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.*
- 10) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.*
- 11) L'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) della tabella di cui all'allegato 4, è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".*

QUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGARE

Per le utilizzazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiarato dagli interessati non è necessaria alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli del personale titolare di cattedra o posto è formulata dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell'art. 1 commi 6 e 7.

Relativamente, invece, al riconoscimento delle precedenze è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, con gli allegati di file. Vai alla sezione del nostro sito.

Rimane fermo l'obbligo di presentare le certificazioni mediche: nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all'art. 4 della OM 203/2019.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

L'assegnazione provvisoria si può chiedere solo se ricorrono i seguenti requisiti:

- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- Ricongiungimento al genitore (a prescindere dalla convivenza)

ATTENZIONE.

L'assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di titolarità ed anche, ma in subordine, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità.

L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o tipologia di posto o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi/tipologie/classi di concorso diverse.

Per destinazione ad altra provincia, l'invio va direttamente all'Ufficio Scolastico della provincia richiesta; l'UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3).

I docenti che stanno completando il corso di specializzazione sul sostegno o abbiano svolto almeno un anno di servizio su posti di sostegno con contratto a tempo indeterminato o determinato (art. 7 co. 14 dell'ipotesi di CCNI) possono chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale anche per posti di sostegno pur se sprovvisti di titolo di specializzazione, in via eccezionale e derogatoria.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi (art. 7 co.1 per i docenti; art. 17 co.1 per gli ATA):

- ricongiungimento ai figli o agli affidati minori con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, compresi parenti ed affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.

Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze (sia di singole scuole, sia sintetiche) per diverso comune. La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento non annulla la domanda, ma la limita esclusivamente alle preferenze espresse per il comune di ricongiungimento.

La richiesta di assegnazione provvisoria da parte dei docenti per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale (disciplinato dall'art. 4 del CCNI 6 marzo 2019) è possibile solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Analogamente, l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno, in possesso della prevista specializzazione, resta in subordine rispetto alla richiesta su posto comune se la titolarità del docente è su posto comune. Resta confermato il vincolo quinquennale per posti di sostegno / tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato.

Per le operazioni di assegnazione provvisoria, è ammessa la partecipazione dei docenti in servizio nel 3° anno del percorso di formazione iniziale, assunti con DDG 85/2018 dal 1 settembre 2018 a seguito di graduatoria di merito pubblicata entro il 31 agosto 2018 (Allegato 1 – sequenza operativa n.42).

Per usufruire delle precedenze occorre indicare come prima preferenza il codice del comune/distretto sub-comunale (di residenza, di cura, di assistenza...) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune (di residenza, di cura, di assistenza...) prima di indicazioni di altre scuole fuori comune o altri comuni. Diversamente la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione senza precedenza, come una "normale" domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione

Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande.

Per i docenti non sono consentite assegnazioni provvisorie per un diverso grado di istruzione da quello di appartenenza, senza la conferma del superamento del periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato per lo stesso primo settembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Su questo punto, come detto, fanno eccezione i docenti assunti con DDG 85/2018.

In caso di ricongiungimento al coniuge/parte di unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia, il requisito della residenza (antecedente di tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda) prescinde dall'iscrizione anagrafica.

DOCUMENTAZIONE DOMANDE

Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata la dichiarazione personale sostitutiva delle certificazioni (ai sensi di quanto riportato nel Titolo I – Disposizioni comuni

– art. 4 dell'OM 203/2019) attestante il possesso dei requisiti richiesti e le eventuali precedenze di legge.

Rimane sempre l'obbligo delle certificazioni mediche per fruire della precedenza - legge 104/92.

Attenzione: il ***punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.***

COME SI EFFETUANO LE OPERAZIONI

- Le operazioni di utilizzazione del personale precedono quelle di assegnazione provvisoria (si veda l'allegato 1 al CCNI per i docenti, e l'allegato 6 per gli ATA).
- Le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.
- Per i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni.
- Nell'ordine delle sequenze e per ciascuna di queste tipologie, si applicano le varie precedenza spettanti per legge (art. 8 e 18 del CCNI).

PER TUTTA L'ASSISTENZA E CONSULENZA DA PARTE DELLA NOSTRA SEDE SINDACALE E' OBBLIGATORIO PRENOTARSI SUL NOSTRO SITO. SI RACCOMANDA DI VENIRE FORNITE DEI CODICI PER ISTANZE ONLINE E, IN PARTICOLARE: USERNAME- PASSWORD- CODICE DI CONFERMA PER INVIO DOMANDA.

IN CONSIDERAZIONE DEL POCO TEMPO MESSO A DISPOSIZIONE DEL MIUR, L'EFFETTUAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'APPUNTAMENTO CONSENTE DI EVITARE LE ATTESE ED OTTIMIZZARE I TEMPI DI ASSISTENZA

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE

LA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA